



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4132 del 2022, proposto da Luigi Adinolfi, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caserta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Responsabile per la Prevenzione e Trasparenza del Comune di Caserta, Raffaele Cutillo, Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 4588/2022 del 08/07/2022 del TAR Campania, Sezione VI, notificata l'08/07/2022 e non appellata, resa nel ricorso n.r.g. 1848/2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 4588/22 questo TAR, in parziale accoglimento del ricorso esperito dall'avv. Adinolfi ex art. 116 c.p.a., ordinava al Comune di Caserta di esibire la restante parte della documentazione richiesta con istanza di accesso civico generalizzato del 17 febbraio 2022 –*id est* le comunicazioni inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 33/13 e dell'art. 53, comma 14, d.lgs. 165/01 relative agli incarichi di collaborazione e consulenza del Comune di Caserta- ove esistenti, ovvero di attestarne la inesistenza, consentendo altresì la estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Stante la mancata ottemperanza a tale *dictum* giudiziale il ricorrente insorgeva nuovamente avanti questo TAR a' sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo la condanna della Amministrazione alla puntuale esecuzione della sentenza n. 4588/2022 del 08/07/2022, oltre che “*in caso di ritardi addebitabili al Comune, l'applicazione dell'art. 114 comma 4 e che il T.A.R. fissi una somma di denaro per ogni ulteriore giorno di ritardo*”.

Si costituiva la Amministrazione civica, instando per la inammissibilità e, comunque, per la reiezione del ricorso, in particolare affermando di aver eseguito la sentenza, all'uopo rinviando agli atti e ai documenti pubblicati sul sito del Comune di Caserta.

Replicava il ricorrente che –in relazione alla *quaestio* relativa alla valutazione della eccezione da lui formulata nel primo giudizio circa la tardività della produzione documentale e alle conseguenti contestazioni mosse dal Comune (pag. 3, memoria

del 4 novembre 2022) circa una “*falsa rappresentazione dei fatti processuali*” che sarebbe stata operata da esso Adinolfi nel ricorso per l’ottemperanza che ne occupa- proponeva istanza *ex art. 89 c.p.c.* volta alla cancellazioni di tali frasi offensive, instando altresì per il risarcimento del danno non patrimoniale all’uopo ritratto.

Il ricorso è fondato.

E, invero, siccome già evidenziato nella sentenza della cui ottemperanza si verte:

- se pacifica è la sussistenza della pretesa ostensiva in relazione agli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, al *curriculum vitae* dell’incaricato, alla durata e ai compensi attribuiti;

- allora, indubbia è la esistenza del medesimo interesse conoscitivo in relazione agli adempimenti (comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) che di quegli atti di conferimento sono indefettibili *condiciones* di efficacia, oltre che integranti adempimento di irremissibili obblighi gravanti in capo alle Amministrazioni.

E tali ultime comunicazioni, all’evidenza, costituiscono atti diversi da quelli *stricto sensu* concernenti gli incarichi e dei quali, solo, si è acclarata la conoscenza/conoscibilità da parte del ricorrente siccome pubblicati sul sito web della Amministrazione.

Pertanto, permane la inottemperanza del Comune alla sentenza, non avendo la Amministrazione esibito le -ovvero attestato la inesistenza delle- ridette comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso va indi accolto, con l’ordine all’Amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa, mediante il rilascio della documentazione richiesta dalla ricorrente nel termine di giorni trenta dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza; in caso di inutile decorso del termine così fissato, la nomina del commissario *ad acta* nella persona del Prefetto di Caserta, ovvero di un funzionario dotato di idonea qualificazione da lei delegato, con il compito di portare ad integrale esecuzione il dettato giudiziale che ne occupa.

Il commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stata data esecuzione all'ordine impartito con la sentenza e, in caso di perdurante inadempimento, dovrà provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti ivi indicati.

Va parimenti accolta la domanda avente ad oggetto la penalità di mora; quest'ultima viene fissata nella somma di euro cento per ogni settimana o frazione di settimana di ulteriore ritardo e sarà dovuta una volta scaduto il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza che viene fissato per l'esecuzione.

Quanto alla istanza *ex art. 89 c.p.c.* proposta dal ricorrente, valga il rilevare:

- *in limine*, la totale irrilevanza –ai fini del decidere e della *ratio decidendi* che ha sorretto la sentenza n. 4588/22- della documentazione prodotta dal Comune e della correlata eccezione di tardività, con richiesta di stralcio, formulata dal ricorrente; è *ictu oculi* evidente, invero, che la sentenza “ottemperanda” tiene in assoluto non cale –proprio perchè affatto irrilevanti- i ridetti documenti respingendo in parte la domanda, in relazione agli atti relativi agli incarichi, con specifico riferimento al contenuto della nota di diniego del 24 marzo 2022 (gravata con il primigenio ricorso) e alle affermazioni fatte oralmente dal difensore del Comune nel corso della udienza camerale, per cui “*gli atti afferenti agli incarichi di collaborazione e consulenza sono oggetto di pubblicazione sul sito web*”: affermazione, peraltro, non mai contestata dallo stesso ricorrente;

- in ogni caso, la natura *opinabile e controvertibile* della ridetta questione circa la eccezione di tardività e la sua valutazione da parte del Collegio, e quindi la natura non conveniente di talune frasi riportate negli scritti difensivi del Comune, dovendo disporsene la cancellazione nei sensi di cui in dispositivo.

Non ricorrono, di poi, i presupposti per l'accoglimento anche della ancillare domanda di risarcimento del danno pure formulata dall'avv. Adinolfi, non essendo dato scorgere negli scritti difensivi della Amministrazione un chiaro ed inequivoco intento dispregiativo affatto esorbitante dall'oggetto del processo e dunque

disvelante una esclusiva *voluntas* offensiva nei confronti del collega di controparte; si verte, in fatti, in tema di affermazioni che –pur formulate in guisa eccedente il garbo, la convenienza e il rispetto reciproco che dovrebbe sempre e comunque informare l’*agere* degli attori del processo, non mai inquinando ovvero contaminando la genuinità della dialettica processuale e il nobile spirito di giustizia che, al fine, *solo* la anima- non esorbitano dall’oggettivo *thema decidendum*, per investire esclusivamente la persona del collega di controparte, conservando di contro pur sempre un rapporto ed un legame con le specifiche esigenze difensive connesse al giudizio, pur perseguite in guisa parossistica e non conveniente. Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Caserta di dare integrale esecuzione alla sentenza azionata, consentendo l’accesso alla documentazione richiesta –*id est* le comunicazioni inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 33/13 e dell’art. 53, comma 14, d.lgs. 165/01- ove esistente, ovvero di attestarne la inesistenza, consentendo altresì la estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario *ad acta* il Prefetto di Caserta che personalmente, ovvero per il tramite di un dirigente da lui delegato, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, con onere per l’amministrazione di comunicare alla Segreteria della Sezione il nominativo del commissario designato.

Dispone la cancellazione dalla memoria del Comune del 4 novembre 2022 delle seguenti frasi trascritte a pag. 3:

- l'espressione "*deontologicamente non corretto*";
- le parole "*una falsa rappresentazione dei fatti processuali!!! Ed infatti, a fine pagina 1 del presente ricorso, egli riporta*";
- l'espressione "*tale affermazione è falsa*".

Respinga la istanza di risarcimento *ex art. 89, comma 2, c.p.c.* formulata dal ricorrente.

Condanna, altresì, il Comune di Caserta:

- *ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.* a corrispondere a parte ricorrente una somma pari a euro cento per ogni settimana o frazione di settimana di ulteriore ritardo nell'esecuzione della sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- alle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dal ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore

Mara Spatuzzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rocco Vampa

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO